Contratto di servizi legali (CPV 7911200-2, servizi di rappresentanza legale)

Tra le parti:

- Comune di Lariano rappresentato da DOtt. Critti Nicolò nato a Mazara del Vallo, il giorno 04 del mese di Novembre dell’anno 1978 che, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 interviene nel presente atto in qualità di Responsabile del Settore VII – Polizia Locale e Servizi Sociali del Comune di Lariano (RM), con sede in 00076 Lariano, Piazza S. Eurosia, 1, partita I.V.A. n. 02146341009, giusto decreto sindacale n. 14 di data 16/10/2018 e decreto di delega a rappresentare e difendere il Comune di Lariano nei giudizi di opposizione con la più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti quindi titolato a rappresentare il Comune negli atti aventi rilevanza negoziale, d’ora in poi denominato: STAZIONE APPALTANTE (all. 1 e 2);

- Avvocato Luca Caponetti, nato a Roma, il giorno 20 del mese di Gennaio dell’anno 1989, codice fiscale CPNLCU89A20H501Y, e domiciliato per la carica presso il proprio studio, oon sede legale in 00195 Roma via Ciro Menotti, 24 partita I.V.A. 10285421003, d’ora in poi denominato: PROFESSIONISTA;

PREMESSO

- che mediante determinazione di aggiudicazione il professionista Avv. Luca Caponetti è risultato aggiudicatario dell’affidamento avente ad oggetto i servizi legali di rappresentanza e difesa in giudizio di seguito meglio specificati;

- che sono stati esperiti i controlli di rito disciplinati dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che dagli stessi non sono emersi elementi ostativi alla stipula;

Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art.1 - Oggetto

Il Committente, giusta determinazione di affidamento (…), conferisce a (…) il quale accetta l’impegno contrattuale di fornire la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Lariano, in tutte le cause in cui è convenuto in giudizio nella materia relativa alle opposizioni a sanzioni amministrative innanzi al Giudice di Pace ai sensi della L. n. 689/81 ed opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso cartelle esattoriali ed estratti di ruolo ovvero atti di appello al tribunale civile avverso le sentenze del prefato Giudice di Pace. Il professionista durante la fase di studio della pratica redigerà parere, scritto o orale, sull’antieconomicità della costituzione, ovvero sulla fondatezza della stessa, procedendo di conseguenza alla redazione di tutti gli atti opportuni all’espletamento dell’incarico ai fini della difesa in giudizio del Comune di Lariano (Fascicolo d’ufficio per la difesa del Comune).

L’Ente resta comunque libero di affidare ad altri legali eventuali controversie, perché afferenti le magistrature superiori, per il grado di giudizio o per la specificità della questione, che ritenga opportuno per insindacabile valutazione, con conferimento a specifico mandato professionale e previa deliberazione della Giunta Comunale.

L’Ente si riserva, altresì, la facoltà, sulla base di autonoma valutazione, di conferire incarico al legale convenzionato, anche per i giudizi per cui era stato conferito, precedentemente alla convenzione apposito mandato ad litem ad altro legale per giudizi conclusisi con provvedimento definitivo, nel caso di impugnazione dello stesso, comunque restando libero di conferire, al fine dell’impugnazione medesima, incarico al legale originariamente individuato.

L’Ente si riserva, altresì, di disporre l’eventuale subentro del legale incaricato nelle cause già incardinate e nelle quali il Comune di Lariano è già costituito a mezzo di altro procuratore senza che ciò comporti alcun costo aggiuntivo per l’Ente.

Art. 2 - Durata

Il rapporto convenzionale ha durata di anni 1 (uno), con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, salvo consegna sotto riserva di Legge. Il rapporto convenzionale termina di diritto, senza necessità di disdetta espressa o preavviso. E’ facoltà dell’Amministrazione comunale disporre proroga del rapporto convenzionale per ulteriori anni 1 (uno), ai medesimi termini e condizioni convenuti nella presente convenzione professionale, previa comunicazione da notificare entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza.

Art. 3 - Compenso e rimborsi spese

Il professionista, reso noto il grado di complessità dell’incarico e rappresentate tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell’incarico, concorda con il Committente, per le prestazioni professionali prestate, un compenso pari alle sole spese legali che il Giudice di volta in volta potrà o meno liquidare.

Nel caso di vittoria nel giudizio con condanna di controparte, allorchè il professionista incaricato deve provvedere al recupero di quanto liquidato, direttamente nei confronti della controparte, esigendone il pagamento, senza nulla a pretendere dall’Amministrazione.

Art. 4. Recesso

Il professionista incaricato ed il Comune potranno recedere dalla convenzione soltanto previo avviso, da comunicarsi non meno di 60 (sessanta) giorni prima.

Art. 5 - Obblighi del Committente

Il Committente ha l'obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire tempestivamente al professionista tutta la documentazione e le informazioni necessarie all’espletamento dell’incarico.

A tal fine il professionista deve formulare istanza al Comando di Polizia Locale di Lariano dell’ulteriore documentazione di cui necessita entro i termini utili per poter redigere la propria difesa.

Art. 6 - Obblighi del professionista

Con l'assunzione dell'incarico il professionista si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

Il professionista incaricato è direttamente e personalmente responsabile nei confronti dell’Amministrazione comunale della conduzione e gestione delle cause affidate. E’ tenuto all’individuazione di corrispondenti domiciliatari fuori Regione Lazio, per cause le cui circostanze lo richiedano, con la redazione in proprio degli atti ed in caso di compenso da corrispondere al sostituto o al domiciliatario dovrà darne comunicazione all’Ufficio di Polizia Locale per le opportune valutazioni di costituzione e per l’eventuale impegno e liquidazione della spesa.

Il legale incaricato si impegna espressamente, e senza riserva alcuna:

- ad assicurare assistenza all’Ente sino alla definizione giurisdizionale delle controversie, quand’anche tale conclusione dovesse perfezionarsi oltre la vigenza temporale del rapporto convenzionale;

- a svolgere attività di supporto degli uffici di carattere stragiudiziale nonché di consulenza legale, nella materia oggetto della presente convenzione, finalizzata al rilascio di pareri scritti ed orali, con riferimento a questioni suscettibili di generare contenzioso nonché un’attività di consulenza correlata alle azioni da proporre, cui resistere ovvero da transigere;

- a partecipare personalmente, con facoltà di delega a collaboratori, ad eventuali incontri, presso gli uffici del Comune di Lariano o presso lo studio del professionista, per attività di consulenza legale e per la trattazione delle cause, anche nel corso del loro svolgimento;

- ad aggiornare costantemente l’Ente sulle attività inerenti l’incarico e sullo stato della pratica,

proponendo per iscritto eventuali ulteriori azioni ad esso connesso;

- a fornire all’ufficio comunale competente, alla conclusione del giudizio, un’immediata comunicazione con specifica relazione in ordine ad un’eventuale opposizione e/o ricorso dei singoli giudizi, con restituzione dei fascicoli di causa;

- a non intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con gli interessi dell’Ente, né personalmente, né tramite procuratori o collaboratori;

- al recupero giudiziale dei crediti vantati dall’amministrazione nei confronti di terzi quando ne sia esclusa la riscossione coattiva mediante ruolo.

Dichiara inoltre, consapevole delle conseguenze penali in tema di false dichiarazioni:

- di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010;

- di prendere atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuali comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il professionista si obbliga ad osservare le disposizioni contenute nell’art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente incarico.

A tal fine il conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale effettuare i relativi pagamenti è/sono:

IBAN:IT54O0347501605CC0011820922

Art. 8 - Riservatezza

Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, ciascuna parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l’utilizzo non autorizzati. In alcun modo, pertanto, il professionista sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali della Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale inerente la Committente e/o all’attività della predetta o a questa anche indirettamente riconnessa.

Art. 9 - Foro competente e clausole finali

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Velletri

Art. 10 - Polizza assicurativa

Il Professionista, sotto propria responsabilità dichiara, e le parti accertano, che il professionista attualmente è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza n. BZ8C031565P contratta con la Compagnia di Assicurazioni LLOYD’S per il tramite del servizio di brokeraggio offerto da Brokeritaly consulting srl avente sede in 00187 Roma, via Aureliana, 53.

Art. 11 – Incompatibilità / conflitto di interessi

Il professionista dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse all’assunzione dell’incarico, in relazione a quanto prescritto dall’art. 53, d.lgs. 165/2001 ed in particolare di non risultare affidatario di incarichi di lavoro autonomo o professionali conferiti da ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell’Amministrazione del Comune di Lariano nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 12 – Tutela dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto segue:

1. Finalità del Trattamento: I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di gestire la procedura di affidamento e successivamente il servizio di cui all’oggetto del contratto.

2. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 è obbligatorio.

3. Comunicazione e diffusione dei dati: I dati forniti potranno saranno) comunicati nei modi e nelle forme previste dalla disciplina sui contratti pubblici e del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Titolare del Trattamento: Il titolare del trattamento dei dati personali è Dott. Critti Nicolò.

Art. 13 - Natura incarico

Il presente incarico ha natura di lavoro autonomo, non costituendo rapporto di impiego pubblico, e si intende affidato, all’esito di procedura pubblica selettiva, al solo fine dell’esercizio di attività di assistenza legale, per lo svolgimento del quale il legale incaricato utilizzerà il proprio studio, i propri beni ed i propri strumenti professionali. In caso di costituzione in giudizio a mezzo posta la documentazione potrà essere depositata presso il Comando di Polizia Locale di Lariano che provvederà al successivo invio postale.

Art. 14 – Disciplina Applicabile

Si applicano, per quanto qui non disciplinato, gli articoli del libro V titolo III del codice civile, le disposizioni di cui al Testo Unico delle Imposte Dirette, approvato con DPR 22/12/1986 n. 917, le disposizioni del D.Lgs n. 50/2016 e, infine le disposizioni di cui al DPR 600/73, nonché ogni eventuale modificazione e integrazione.

Art. 15 – Spese e registrazione in caso d’uso

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale, saranno a totale carico del soggetto incaricato, il quale rinuncia a qualsiasi diritto di rivalsa.

Le parti convengono di soprassedere alla registrazione del presente contratto, salvo in caso d’uso, a cura e spese della parte che ne abbia interesse.

In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l’applicazione dell’imposta fissa, ai sensi del D.P.R. n. 131/1986, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA o del regime di esenzione IVA in caso di regime forfettario di cui all’art. 1, c. 54-89 l. 190/2014.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Committente ……………………………………

Il Professionista ……………………………………

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, comma 2, e 1342, c.c. le parti, di comune accordo, approvano specificamente i seguenti articoli:

• Art. 3 - Compenso e rimborsi spese

• Art. 4. Recesso

• Art. 6 - Obblighi del professionista

Il Committente ……………………………………

Il Professionista ……………………………………